



Ponti d'Europa

Verbale dell'Assemblea dei Soci

Monfalcone, 30 novembre 2022

Alle ore 18.00 sono presenti presso la Sala Antiche Mura in via Fratelli Rosselli 18 a Monfalcone, sede dell'Associazione Ponti d'Europa – European Bridges ODV: Mario Salvalaggio, Umberto Ademollo, Giovanni De Manzini, Lucio Gregoretti, Umberto Miniussi, Franco Braidà, Marino De Grassi, Paolo Paulin, Paolo Posarelli.

Presiede l'assemblea Mario Salvalaggio, presidente dell'Associazione Ponti d'Europa ODV.

Il presidente nomina segretario dell'assemblea e chiama a redigere il verbale Umberto Ademollo, il tesoriere dell'Associazione.

L'Assemblea straordinaria ha il seguente ordine del giorno:

1. Modifiche allo Statuto (allegato) per l'adeguamento al Codice del Terzo Settore, D.Lgs. 117/2017;
2. Varie ed eventuali.

L'assemblea è stata convocata in prima convocazione alle ore 18.00 del giorno 28 novembre 2022, senza raggiungere il numero minimo di associati presenti.

L'assemblea è stata convocata in seconda convocazione alle ore 18.00 del giorno 30 novembre 2022.

Alle ore 18.15 l'assemblea inizia con la conta dei presenti. Con 9 associati presenti, l'assemblea è valida in seconda convocazione.

Si procede quindi con il primo ed unico punto all'Ordine del Giorno, la necessità di apportare modifiche allo Statuto dell'Associazione, a causa alla riforma del Terzo Settore D.Lgs. 117/2017.

Viene distribuita ai presenti una copia dello Statuto attualmente in vigore, ed una copia dello Statuto con le modifiche proposte, sviluppato dall'Associazione conformemente alle normative introdotte con il Codice del Terzo Settore, D.Lgs. 117/2017, così come comunicate dalla Regione Friuli – Venezia Giulia tramite PEC in data giovedì 27 ottobre ed in seguito tramite telefonata in data venerdì 4 novembre.

PONTI d'EUROPA
C.F.: 90029870319

Il presidente Mario Salvalaggio inizia a leggere agli associati presenti tutti gli articoli dello Statuto in ordine progressivo, spiegando uno per uno i cambiamenti introdotti rispetto allo Statuto precedente.

Viene quindi spiegato agli associati presenti che l'aggiornamento dello Statuto sarà esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 co.5 D.Lgs. 117/2017, ed esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82 co.3 D.Lgs. 117/2017. L'assemblea accoglie le spiegazioni.

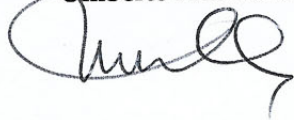
In seguito alla lettura approfondita del testo, ed al discorso che ne è conseguito tra gli associati, **l'assemblea approva all'unanimità le modifiche proposte allo Statuto dell'Associazione Ponti d'Europa – European Bridges.**

Il segretario Umberto Ademollo propone di delegare Martino Deotto, già collaboratore dell'Associazione, ai relativi adempimenti di deposito del nuovo Statuto. La proposta viene accolta dal Presidente ed approvata all'unanimità dagli associati presenti all'assemblea.

Alle ore 20.30 tutti gli argomenti in programma sono stati affrontati e l'assemblea odierna viene dichiarata chiusa.

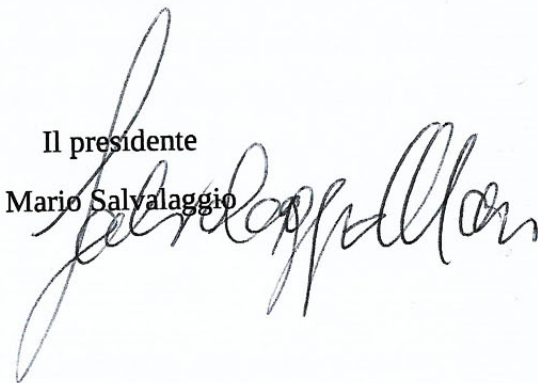
Il segretario dell'assemblea

Umberto Ademollo



Il presidente

Mario Salvalaggio



PONTI d'EUROPA
C.F.: 90029870319

AGENZIA DELLE ENTRATE
REGISTRATO A MONFALCONE IL 21 DIC 2022
AL N. 795 SERIE 3 ATTI PRIVATI N.A.
LIQUIDATI Euro ESENTE



IL DIRETTORE DELL'UFFICIO (*)

Alessandro AMZANI

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale Licio Bonifacio Latessa

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
"ASSOCIAZIONE PONTI D'EUROPA – EUROPEAN BRIDGES ODV"

Art. 1 - Costituzione / Denominazione / Sede / Durata

1. È costituita l'associazione di volontariato senza finalità di lucro "ASSOCIAZIONE PONTI D'EUROPA – EUROPEAN BRIDGES ODV", che potrà utilizzare anche la denominazione "Associazione Ponti d'Europa ODV", "Ponti d'Europa ODV" oppure "Ponti d'Europa – European Bridges ODV"; di seguito è indicata con il termine "Associazione".
2. L'Associazione è costituita nella forma di "associazione non riconosciuta", e si ispira ai principi che regolamentano le associazioni di volontariato ed in particolare la legge 266/91, il decreto legislativo 490/97; la L.R. 12/95 e la L.R. 76/82.
3. L'associazione ha sede nel Comune di Monfalcone. Con delibera del Consiglio Direttivo potrà essere modificato l'indirizzo della sede o stabilite sedi secondarie. L'Associazione potrà aderire, con delibera del Consiglio Direttivo, ad organizzazioni con finalità sociali e solidaristiche operanti a livello locale, nazionale ed internazionale.
4. La durata dell'associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2 - Scopi ed attività

1. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'Associazione si propone di sviluppare iniziative nel campo sociale, economico, culturale, del convivere civile, della formazione, della cooperazione allo sviluppo, della promozione della convivenza e della pace, del sostegno ai diritti di cittadinanza europea, delle pari opportunità e dei giovani, della tutela dei cittadini e utenti ed in particolare:
 - iniziative di studio e analisi dei problemi sociali, economici, politici e culturali ed elaborazione di proposte e programmi atti a garantire lo sviluppo e la crescita della comunità;
 - iniziative per promuovere una cultura del dialogo, della convivenza e della pace e di comprensione delle diverse culture, di promozione dei migranti, dei cittadini stranieri e dei richiedenti asilo;
 - iniziative per promuovere il processo di apertura e di integrazione europea e l'ideale europeistico ed ogni iniziativa di dialogo e di cooperazione utile a favorire gli scambi e le relazioni, nonché la dimensione europea e internazionale;



Agenzia delle Entrate	
Direzione Provinciale di Gorizia	
Ufficio Territoriale di Monfalcone	
Allegato n. <u>1</u>	all'atto n. <u>795</u>
Registrato il <u>21 DIC. 2022</u> . Serie 3	

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO (*)

- Alessandro ANZANI

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale Mario Bonifacio Latessa

PONTI D'EUROPA
C.F.: 90029870319

- iniziative per accrescere la partecipazione sociale e favorire la consapevolezza dei diritti di cittadinanza e rafforzare la trasparenza ed il ruolo delle istituzioni locali, nonché per la tutela dei diritti di cittadinanza e dei cittadini utenti;
- iniziative per promuovere e valorizzare l'identità e la storia e le culture della comunità locale, nelle sue diverse espressioni;
- iniziative nel campo della cooperazione allo sviluppo e dell'aiuto umanitario;
- iniziative atte a favorire le pari opportunità e le azioni positive;
- iniziative che vedano il coinvolgimento ed il protagonismo delle realtà giovanili;
- iniziative atte a favorire le libere associazioni di cittadini impegnati in attività, culturali, sociali e di volontariato;
- iniziative nel campo della formazione e degli studi e ricerche economiche, sociali, storiche e culturali.

2. L'Associazione svolge le attività prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

3. Tali attività sono riconducibili alle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 comma 1 lettere da a) a z) del D. Lgs. 117/17:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

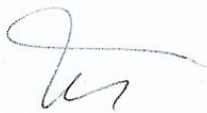
f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

g) formazione universitaria e post-universitaria;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;



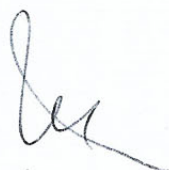

- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

4. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, con i conseguenti obblighi in capo al Consiglio Direttivo in sede di redazione dei documenti di bilancio.

5. Per il perseguimento di questi scopi l'Associazione potrà adottare qualsiasi tipo di iniziativa e svolgere tutte le attività che il Consiglio Direttivo riterrà opportune, anche promuovendo o sostenendo persone e movimenti che agiscano in coerenza con i suoi fini.

6. L'Associazione, con l'obiettivo di perseguire gli scopi sociali, potrà richiedere contributi ad enti ed amministrazioni pubbliche per organizzare attività e iniziative in collaborazione con gli stessi.

7. In conformità alla Legge 124/2017, l'Associazione dovrà pubblicare sul proprio sito internet istituzionale o su una pagina web dedicata, entro il 30 giugno di ogni anno, la rendicontazione dei contributi ricevuti da enti pubblici qualora nell'anno solare precedente si siano ricevute somme di natura donativa da amministrazioni pubbliche complessivamente pari o superiori a 10.000 euro.



Art. 3 - Associati

1. Possono aderire all'associazione sia le persone fisiche che le persone giuridiche che condividono scopi e ideali dell'associazione e sono mossi da spirito di solidarietà. Il numero degli associati, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Per essere ammesso a socio è necessario presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo che si pronuncia sull'ammissione entro 60 giorni. La pronuncia sul rigetto della domanda di ammissione può richiarsi, da parte di chi ha proposto la domanda, entro 60 giorni. Il richiedente acquisisce la qualità di socio dopo aver effettuato il versamento della quota associativa. Il Consiglio Direttivo può nominare soci onorari per meriti particolari.
2. È prevista l'ammissione come soci di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro. In ogni caso il numero di altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro non deve essere superiore al 50% del numero delle ODV.
3. Tutti i soci hanno il diritto-dovere di partecipare attivamente alle iniziative indette, nonché ai programmi dell'associazione e hanno pieno diritto al voto, riconosciuto a tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati da almeno 3 mesi, particolarmente per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi, per l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi, garantendo la democraticità dell'associazione. Ogni persona fisica o ente, può esprimere un solo voto.
4. La qualità di socio si perde per recesso, per esclusione e per morte. Il socio che intende recedere deve comunicare la sua decisione con lettera diretta al Consiglio Direttivo; il recesso ha effetto a scadenza dell'anno in corso. Il socio può essere escluso con delibera del Consiglio Direttivo per inosservanza dello statuto o dei regolamenti, per aver messo in atto comportamenti contrari allo spirito e agli indirizzi dell'associazione ed in caso di morosità nel versamento delle quote.
5. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri associativi, e tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, presso la sede dell'Associazione o facendone richiesta scritta al Consiglio Direttivo. I libri associativi sono i seguenti: libro soci, libro dei volontari, libro delle delibere dell'assemblea soci, libro delle delibere del Consiglio Direttivo, libro delle delibere di eventuali organi di controllo.

Art. 4 - I volontari

1. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
2. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
3. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.
4. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.
5. L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 5 - Patrimonio

1. La dotazione patrimoniale dell'associazione costituisce il fondo comune della stessa ed è formato dalle quote di aderenti e terzi, da erogazioni anche in denaro, donazioni e contributi ricevuti da privati, società, Enti pubblici. Finché dura l'associazione i singoli associati non possono richiedere la divisione del fondo comune né pretenderne una quota in caso di recesso o di esclusione. È esclusa qualsiasi forma di ripartizione di utili fra i soci.
2. L'Associazione per lo svolgimento della sua attività si avvale delle quote associative, delle sovvenzioni e dei contributi pubblici ricevuti da privati, società ed enti pubblici. Gli esercizi sociali hanno inizio il 1° gennaio di ogni anno e terminano al 31 dicembre. Il primo esercizio sociale inizia dalla data di costituzione e termina al 31 dicembre 2007.
3. Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.



PONTI d'EUROPA

C.F.: 90029870319

4. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 6 - Organi sociali

1. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) l'Organo di Controllo (nominato nel caso del verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo Settore);
- e) l'Organo di Revisione (nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo Settore).

2. Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 30 c. 2 del D. Lgs. n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina di un Organo di Controllo, anche monocratico.

3. Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 31 c. 1 del D. Lgs. n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina del Revisore legale dei conti.

4. Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 7 - L'Assemblea

1. L'Assemblea è l'organo sovrano ed è composta dagli associati in regola con il pagamento delle quote annuali. All'Assemblea possono partecipare previo invito del Consiglio Direttivo anche ospiti non associati, senza che la loro presenza sia computata ai fini della validità e senza diritto di voto, con la facoltà di esprimere sui vari argomenti discussi un parere consultivo non vincolante.

2. L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi associativi (il Presidente, il Consiglio Direttivo, e l'organo di controllo se necessario) e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei



PONTI d'EUROPA
C.F.: 90029870319

conti;

b) approva il bilancio di esercizio;

c) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 117/2017, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

d) delibera sull'esclusione degli associati, in seguito all'appello degli stessi;

e) delibera, con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, se non diversamente previsto dalla normativa vigente, sulle modificazioni dello Statuto (ex Art. 21 c. 2 del C.C.);

f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

g) delibera, con voto favorevole dei tre quarti degli associati, lo scioglimento (ex Art. 21 c. 3 del C. C.), la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

h) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza."

2. L'Assemblea ordinaria elegge il Presidente, il Consiglio Direttivo e il Collegio dei revisori dei conti, approva il bilancio preventivo e consuntivo e le relazioni del Consiglio Direttivo e del Collegio dei revisori dei conti, decide gli indirizzi dell'associazione. L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto e sullo scioglimento dell'Associazione.

3. L'Assemblea ordinaria si riunisce obbligatoriamente una volta l'anno entro il 30 aprile e quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o ne faccia richiesta, indicando gli oggetti da porre all'ordine del giorno, il Collegio dei revisori dei conti o almeno 2/5 dei soci aventi diritto al voto.

4. L'Assemblea deve essere convocata – anche in forma straordinaria – mediante avviso da affidarsi nei locali sociali almeno 15 giorni prima della data fissata per la prima convocazione, ovvero con ogni altra forma di informazione ritenuta più idonea. La convocazione deve contenere l'ordine del giorno, la data e l'ora dell'adunanza ed eventualmente la data, l'ora e il luogo della seconda convocazione.

5. L'Assemblea straordinaria si riunisce quando il Consiglio Direttivo lo ritiene opportuno o ne facciano richiesta scritta almeno 2/5 dei soci aventi diritto al voto, nonché nei casi previsti dalla legge.

6. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza in proprio o per delega di almeno la metà più uno dei soci in regola con il pagamento delle quote e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza in proprio o per delega di almeno 3/4 dei soci in



PONTI D'EUROPA
C.F.: 90029870319

regola con il pagamento delle quote e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti; l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei votanti; nelle deliberazioni concernenti le modifiche dello Statuto è richiesto il voto favorevole di almeno 3/4 dei presenti. Sia nell'Assemblea ordinaria che straordinaria le votazioni avvengono sempre con voto palese o secondo le diverse modalità stabilite dall'assemblea.

7. Ciascun associato può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione; ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati. Si applicano i commi 4° e 5° dell'Art. 2372 "Rappresentanza nell'assemblea" del Codice Civile, in quanto compatibili.

8. Qualora sia ritenuto necessario, è consentito svolgere l'Assemblea degli associati da remoto, inclusa la possibilità di effettuare il voto per via telematica, tramite l'utilizzo di servizi e piattaforme online, così come previsto dall'art. 24.4 D. Lgs. 117/17.

Art. 8 - Il Presidente

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea, ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'attuazione delle delibere dell'assemblea e del Consiglio Direttivo. Il Presidente ha la rappresentanza e la firma sociale. In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni spettano al Vice Presidente o ad un Consigliere delegato. Il Presidente può delegare singoli specifici compiti e funzioni, o la sottoscrizione di atti e documenti per conto dell'Associazione, o attività di rappresentanza, al Vice Presidente o ai componenti del Consiglio Direttivo. Il Presidente dura in carica lo stesso periodo del Consiglio Direttivo.

Art. 9 - Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione. Esso è composto da un numero di membri stabiliti dall'Assemblea, minimo di 3 e massimo di 15, compreso il Presidente, e dura in carica un triennio. Possono far parte del Consiglio esclusivamente gli associati. Tutti gli amministratori delle ODV sono scelti tra le persone fisiche associate.

2. Il Consiglio può eleggere nel suo seno un Segretario, un Tesoriere e un Vice Presidente con la funzione di vicario. Il Consiglio programma e cura l'attività dell'Associazione in conformità agli scopi statutari e secondo gli indirizzi stabiliti dall'Assemblea; decide sulla costituzione di sedi



PONTI d'EUROPA
C.F.: 90029870319

secondarie, sull'ammissione e sull'esclusione dei soci, determina l'ammontare della quota associativa annuale se non vi ha provveduto l'Assemblea ordinaria in sede di approvazione del bilancio, convoca l'assemblea; può assegnare compiti e funzioni specifiche ai propri componenti.

3. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti. È presieduto e convocato dal Presidente; può essere convocato su richiesta di almeno un terzo dei componenti, che devono indicare gli argomenti da porre all'ordine del giorno.

4. L'associazione deve redigere il bilancio annuale nelle forme previste dall'Art. 13 c. 1-2 e dall'Art. 14 c. 1 del D. Lgs. 117/17 e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

5. Qualora sia ritenuto necessario, è consentito svolgere gli incontri del Consiglio Direttivo da remoto, inclusa la possibilità di effettuare il voto per via telematica, tramite l'utilizzo di servizi e piattaforme online, così come previsto dall'art. 24.4 D. Lgs. 117/17.

6. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 10 - Il Collegio dei revisori

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 30 c. 2 del D.Lgs. n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina di un Organo di Controllo, anche monocratico. È formato 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati, rimane in carica 3 (tre) anni e i suoi componenti sono rieleggibili, nomina al proprio interno un Presidente. All'organo di controllo compete esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo Settore. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione. I membri dell'organo di controllo devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

2. Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 31 c. 1 del D. Lgs. n. 117/2017, l'Assemblea



PONTI d'EUROPA
C.F.: 90029870319

procede alla nomina del Revisore legale dei conti. L'organo di revisione, qualora nominato, è formato da un unico componente, eletto dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Il componente dell'organo di revisione deve essere iscritto al registro dei revisori legali dei conti. L'organo di revisione rimane in carica 3 (tre) anni e il suo componente è rieleggibile. L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti. Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione. Il componente dell'organo di revisione deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale, oltre a non poter coprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art. 11 - Scioglimento dell'Associazione

1. In caso di scioglimento dell'associazione il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 12 - Norma di salvaguardia

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo Settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice Civile e le relative vigenti disposizioni legislative in materia.



PONTI d'EUROPA
C.F.: 20029870319